



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 19 febbraio 2024

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Savona**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 164/2023 – Sospensione procedimento disciplinare in attesa esito procedimento penale*

Con riferimento al Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 13778 del 29.11.2023), con il quale si chiedono chiarimenti in merito ad una fattispecie specifica e, in particolare, si domanda:

- se un procedimento disciplinare avviato nel 2013 e poi sospeso sia ancora attivo e possa essere considerato causa ostativa alla richiesta di cancellazione pervenuta dall'iscritto;
- se le informazioni acquisite per vie brevi siano sufficienti per dover informare il Consiglio di Disciplina affinché porti a termine l'originario procedimento disciplinare oppure, ove lo stesso si sia prescritto, se debba avviarne uno nuovo.

Si richiede infine se la pratica di richiesta di cancellazione debba essere affidata ad un responsabile e, in caso affermativo, quale sia il termine per rispondere in modo ufficiale a tale richiesta di cancellazione e inoltre se questo termine decorra dalla data di protocollazione della domanda dalla data di nomina del responsabile o dalla data di notifica della nomina del responsabile del procedimento all'iscritto istante. Si osserva quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che il Consiglio Nazionale non può rispondere a casi specifici che vengano sottoposti alla sua attenzione, come nel caso di specie, atteso che l'eventuale provvedimento disciplinare che dovesse essere assunto all'esito del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte di quest'ultimo mediante proposizione di ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale, nella sua qualità di organo amministrativo di secondo grado.

Ciò posto, si osserva che, l'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11-12- novembre 2009, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame stabilisce, al comma 1, che "Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporre la sospensione, in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria" e inoltre, al comma 3, che "Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare".

La sospensione del procedimento è quindi liberamente decisa dal Consiglio (ora di Disciplina) dell'Ordine, tranne l'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, per cui si impone, ai sensi di quanto disposto dall'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

In caso di sospensione del procedimento in attesa dell'esito di un altro giudizio pendente avanti il giudice penale, si pone il problema della prescrizione dell'azione disciplinare previsto dall'art. 56 del D. Lgs. n. 139/05.

La sospensione interrompe il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare ma, dal giorno in cui tale atto è notificato all'incolpato, decorre altro termine quinquennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2009, applicabile *ratione temporis* al procedimento disciplinare *de quo*, in quanto aperto nel 2013.

Al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione, il Consiglio di Disciplina deve avere compiuto un atto interruttivo della prescrizione stessa, quale, ad esempio, la riconvocazione dell'iscritto allo scopo di fornire aggiornamenti o chiarimenti sullo stato del giudizio.

Ne deriva quindi che, nel caso di specie, il Consiglio di Disciplina potrà proseguire il procedimento se non è intervenuta la prescrizione del medesimo.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di cancellazione formulata dall'iscritto, si precisa che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Il divieto di cancellazione in pendenza del procedimento disciplinare è altresì previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, il quale stabilisce che *"L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare"*.

In merito alla seconda domanda formulata con il presente quesito, si ritiene che il Consiglio di Disciplina debba innanzi tutto acquisire tutte le sentenze che riguardano il procedimento penale a carico dell'iscritto, facendone richiesta, oltre che a quest'ultimo, anche alla competente Autorità Giudiziaria sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 139/05, il quale dispone che *"L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto"*.

In merito invece alla possibilità di aprire un nuovo procedimento disciplinare nel caso che il Consiglio di disciplina ritenga che il precedente si sia prescritto – sulla base di quanto risulta dall'attività svolta - si osserva che, secondo il principio del *ne bis in idem*, non si può essere sottoposti a giudizio due volte per lo stesso fatto. Si tratta di un principio generale finalizzato ad evitare che per lo stesso comportamento si svolgano più procedimenti.

Il problema è l'individuazione del "fatto", se cioè con esso si intenda o meno la semplice condotta che ha causato l'evento.

Il Consiglio di Disciplina è tenuto ad effettuare una valutazione autonoma, pertanto, nel caso intenda procedere con l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, qualora ritenga prescritto il precedente, previa acquisizione della necessaria documentazione, dovrà verificare se si tratta della medesima condotta già oggetto di apertura del procedimento sospeso e poi archiviato per intervenuta prescrizione ovvero se, a seguito delle nuove notizie assunte, possa individuarsi una diversa fonte di responsabilità disciplinare (quale potrebbe configurarsi se, ad esempio, nei vari gradi del giudizio penale sia emerso qualche nuovo elemento rilevante sotto il profilo disciplinare).

Premesso quanto sopra, si ritiene che la valutazione riguardo al tipo di comportamento da adottare nella fattispecie concreta sia rimessa alla decisione esclusiva del Consiglio di Disciplina, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze riconosciute per legge

Quanto, infine, alle domande relative alla pratica di richiesta di cancellazione, si rileva che la richiesta di cancellazione dall'albo professionale è un atto amministrativo e, come tale, è soggetta alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'art. 2, comma 1, della citata norma dispone che *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la*

*manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo" e, al comma 2, che "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni".* Con riferimento alla decorrenza del termine, l'art. 2, comma 6, stabilisce che *"I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte"*. Infine, l'art. 5 della suddetta norma stabilisce le modalità attraverso le quali deve essere nominato il Responsabile del procedimento, disponendo, al comma 1, che *"Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"* e, al comma 2, che *"Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4"*. Infine, il comma 3 del suddetto articolo prevede che *"L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), legge n. 120 del 2020)"*.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

